rimane sino a tanto che una legge posteriore non vi deroghi espressamente, oppure virtualmente; la deroga virtuale risulterebbe dall'incompatibilità della legge posteriore col fatto anteriore; deroga espressa non v'era, incompatibilità neppure; perocchè la legge 17 dicembre, non mutando le condizioni dell'elettorato, si conciliava benissimo colle liste già prima formate sulle medesime basi. Dunque, a voler anche considerare come legge nuova la legge 17 dicembre, rimanevano in vigore le liste precedenti per autorità di fatto compiuto e non derogato, nè espressamente nè virtualmente. Le antiche provincie avevano dunque senza alcun dubbio facoltà di valersene; ma le medesime non avevano forse anche il diritto di formar nuove liste allo stesso modo che si faceva nelle nuove provincie?

Ecco, o signori, la questione che la Camera non ha ancora deciso.

Ora, signori, il principio della parità dei diritti tra le provincie del medesimo regno è superiore alla stessa legge, è un principio costituzionale. Io comprendo che la legge dica: le antiche provincie si valgano, se il vogliono, delle liste antiche; ma mi ripugnerebbe, mi parrebbe incostituzionale quella legge che dicesse: « Le provincie meridionali formano liste nuove, raccoglieranno tutti i loro elettori; le provincie settentrionali non avranno lo stesso diritto; a queste non permetto le medesime operazioni; esse son forzate a concorrere in confronto alle altre con minor numero di elettori. »

No, o signori, ciò non ha detto, nè ha inteso la legge. Anzi, presentandosi come nuova e parlando indistintamente lo stesso linguaggio a tutte le provincie dello Stato, la legge, come ho già avvertito, esprime e vuole esprimere il concetto dell'unificazione e della parità dei diritti. In una parola la nuovissima legge elettorale del 17 dicembre, indirizzandosi a tutto il regno, conferisce a tutte le provincie di esso lo stesso diritto, ed imporrebbe anche le medesime obbligazioni, e così anche l'obbligazione di riformare le liste, se da questo lato la parola della legge non incontrasse un limite nell'autorità del fatto compiuto; perocchè, quanto alle obbligazioni, quanto al distruggere i diritti quesiti, *certum est leges* (perdonatemi, o signori, questo latino) *futuris dare formam negotiis non ad facta praeterita revocari.*

Vuolsi annullare l'elezione del collegio di Ciriè, perchè ha violato la legge. Ma qual legge? La nuova? No certamente. Dunque l'antica. Ora l'antica dichiarava bensì invariabili le liste, ma lo dichiarava di tutto il regno: la disposizione è correlativa; dunque è inscindibile. Si applica a tutto il regno, o non si applica: se adunque avviene che in due terzi del regno si facciano liste nuove, cessa l'invariabilità anche nell'altro terzo: l'invariabilità non è giusta nè voluta dalla legge se non è generale. Dunque il collegio di Ciriè non ha violato la legge; sono i contraddittori che cercano di farne a carico suo un'erronea applicazione.

Rammenterò io ancora i fatti della provincia di Cuneo che tutta intiera si comportò come il collegio di Ciriè? Ricorderò io le sette elezioni della provincia di Cuneo già approvate in condizione identica da questa Assemblea?

Mi si osserva che nei collegi di quella provincia non sorsero denunzie. Ma la denunzia cangia forse la natura e l'identità del fatto?

Se tra le minoranze che rimasero succumbenti nei dodici collegi della provincia di Cuneo, non se ne trovò alcuna che pel solo fatto della riforma delle liste abbia creduto di poter reclamare, questa è una prova di più contro la minoranza del mio collegio, la quale, reclamando per nissun altro motivo che per quell'identico fatto, non si perita di adoprare un mezzo giudicato sragionevole, infondato, immeritevole di riguardo dalle sue compagne.

Io spero, o signori, che approverete l'elezione di cui si tratta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del IV ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione fatta dal collegio di Ciriè nella persona del cavaliere Matteo Pescatore.

(La Camera approva.)

CANTELLI, *relatore.* Collegio di Atessa.

Nel collegio di Atessa vi sono 550 elettori inscritti, dei quali 350 si presentarono al primo scrutinio.

294 diedero il voto al signor Silvio Spaventa; 51 al signor Nicoli Melchiorre; 3 andarono dispersi; 2 furono dichiarati nulli.

L'elezione procedette regolarmente, nè vi ha riclamo di sorta contro la medesima. Essa era stata rimandata fra le contestate, per essere il signor Silvio Spaventa consigliere di luogotenenza; ma dopo la decisione presa ieri dalla Camera, l'ufficio IV unanime ve ne propone la conferma.

(La Camera approva.)

Collegio 8° di Napoli.

Elettori inscritti 505, 248 dei quali si presentarono al primo scrutinio.

Furono dati 119 voti al signor Liborio Romano; 61 al signor Moccia Giuseppe; 17 al signor Tito Nolli; 13 a Cicarelli Pasquale; 9 a Costa Gabriele; 28 andarono dispersi, 1 fu dichiarato nullo.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta, si procedette al ballottaggio, al quale concorsero 216 elettori.

Di questi, 162 diedero il voto al signor Liborio Romano; 54 al signor Moccia Giuseppe. Il primo fu quindi proclamato a deputato.

Le operazioni furono regolari, nè vi ha alcun riclamo intorno a quest'elezione. Come la precedente, questa pure era stata rimandata per essere l'eletto consigliere di luogotenenza; ma, dietro il voto reso ieri dalla Camera, l'ufficio vostro ve ne propone il convalidamento.

(La Camera approva.)

COLOMBANI, *relatore.* Ho l'onore di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Nizza Monferrato.

Questo collegio si divide in cinque sezioni. Nizza Monferrato, Canelli, Costigliole, Mombaruzzo e Mombercelli. Gli elettori inscritti sommano a 1135; votarono al primo scrutinio 832, ed i voti si divisero nel modo seguente:

Il cavaliere Bona ebbe voti 342; l'ingegnere Mattei 187; il signor Nicolini 164; il signor Cornero 90; 13 voti andarono dispersi; 38 furono dichiarati nulli.

Il risultamento non essendo stato decisivo, si passò allo scrutinio di ballottaggio, nel quale presero parte 895 elettori, ed il cavaliere Mattei ottenne 452 voti, mentre il professore Bona non n'ebbe che 430; tredici schede furono dichiarate nulle.

I processi verbali non presentano alcuna irregolarità; vi furono bensì alcune schede dubbie, che si unirono ai processi verbali stessi; ma, in qualunque modo si leggano, ed a qualunque dei candidati si attribuiscano, non basterebbero a spostare la maggioranza. Per conseguenza, se non si dovesse che considerare il processo materiale dell'elezione, quella del signor Mattei non offrirebbe alcun dubbio.

Sorse bensì per un momento il dubbio sulla eligibilità del signor Mattei; si chiese, cioè, se il signor Mattei, il quale è